

Decreto del Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: Modifica del Decreto del Commissario *ad acta* n. U00009/2016 avente ad oggetto “Definizione delle tariffe per l’assistenza residenziale estensiva e assistenza residenziale e semiresidenziale estensiva per disturbi cognitivo comportamentali gravi rivolta a persone non autosufficienti anche anziane”

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA**

VISTI per quanto riguarda i poteri:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*” e ss. mm. ii.;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l’Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato *sub commissario* nell’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro:

- l’articolo 8, comma 1 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l’articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: “*Approvazione del “Piano di Rientro...omissis...”*” e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “*Presa d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio...omissis... Approvazione del Piano di Rientro*”;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto “*Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio*” e s.m.i.;

VISTO per quanto riguarda norme in materia di autorizzazione e accreditamento e requisiti delle strutture private provvisoriamente e definitivamente accreditate:

- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3 e s. m. i., che disciplina il processo di accreditamento istituzionale definitivo delle strutture che erogano prestazioni con onere a carico del SSR;
- il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0090/2010 recante: “*Approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie - Requisiti ulteriori per l’accreditamento - Sistema informativo per le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture sanitarie (SAAS) Manuale d’uso. Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1 commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private. L.R. n. 3/2010)*” e s. m. i.;

- il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0008/2011 avente ad oggetto “*Modifica dell’Allegato 1 al decreto del Commissario ad Acta 90/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3. Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato «Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie»*”;
- il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00105/2013 avente ad oggetto “*Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA n. U0008/2011. Approvazione documento contenente i requisiti riferiti alla tipologia di trattamento estensivo per persone non autosufficienti, anche anziane*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 Novembre 2001 recante “*Definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)*” che individua, in accordo con le Regioni, nell’allegato n. 1 – *Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria da garantire a tutti i cittadini e nell’allegato n. 4 – nel definire il ruolo delle Regioni in materia LEA – l’impegno delle Regioni stesse a far fronte alle eventuali ulteriori esigenze finanziarie con mezzi propri, per contenere le spese nell’ambito delle risorse disponibili e per mantenere l’erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza*” e s.m.i.;

VISTI per quanto riguarda la disciplina di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*” e ss. mm. ii., in particolare:

- l’art. 8 *sexies* comma 5 che prevede che “*Il Ministro della sanità ...omississ..., ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l’unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell’uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell’assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome*”;
- l’art. 8 *sexies* comma 6 che prevede che “*con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l’aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell’innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell’andamento del costo dei principali fattori produttivi*”;
- la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che, in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno dei valori unitari dei tariffari regionali, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d),*omissis...* (art. 8 *quinquies*, comma 2, lettera e- bis);

VISTO il decreto del Commissario *ad acta* n. U00452/2014 avente ad oggetto “Decreto Commissariale n. U00247/2014. Programmi operativi per il triennio 2013 – 2015. Riorganizzazione e riqualificazione dell’assistenza territoriale. Piano regionale per l’attivazione di posti residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti, anche anziane”;

CONSIDERATO che nel sopracitato provvedimento è stato stabilito il fabbisogno di posti residenziali estensivi, posti residenziali e semiresidenziali estensivi per disturbi cognitivo comportamentali gravi;

VISTO il decreto del Commissario *ad acta* n. U00009 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto “Definizione delle tariffe per l’assistenza residenziale estensiva e assistenza residenziale e semiresidenziale estensiva per disturbi cognitivo comportamentali gravi rivolta a persone non autosufficienti anche anziane”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015, art. 1, comma 3, punto 4, lettera c) che stabilisce che “sono considerati equivalenti ai posti letto ospedalieri e, conseguentemente, rientranti nella relativa dotazione, per mille abitanti, i posti di residenzialità presso strutture sanitarie territoriali, comunque classificate e denominate, per i quali le regioni coprono un costo giornaliero a carico del Servizio sanitario regionale pari o superiore ad un valore soglia pari alla tariffa regionale giornaliera corrisposta per la giornata di lungodegenza ospedaliera”;

VISTO il decreto del Commissario *ad acta* n. U00310/2013 avente ad oggetto “Approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera. D.M. 18.02.2012” con il quale sono state stabilite le tariffe per la lungodegenza ospedaliera per un importo pari a euro 154,00;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, con Decreto del Commissario *ad acta* n. U00009/2016, ha fissato la tariffa per le prestazioni di assistenza residenziale estensiva per disturbi cognitivo comportamentali gravi per un importo pari a euro 154,00 *per die* e che, pertanto, i posti residenziali da attivare, ai sensi del sopracitato D.M. 70/2015, sarebbero considerati equivalenti ai posti letto ospedalieri;

PRESO ATTO della carenza dell’offerta attuale di posti residenziali per l’assistenza residenziale estensiva rivolta a persone non autosufficienti, anche anziane;

CONSIDERATO che, al fine di non far rientrare nel computo dei posti letto ospedalieri anche i posti residenziali previsti per soddisfare il fabbisogno di assistenza residenziale rivolta a persone non autosufficienti, anche anziane, così come comunicato con nota prot. n. 78236 GR/11/28 del 12 febbraio 2016, la Regione Lazio ha deciso di modificare le tariffe di cui al decreto del Commissario *ad Acta* n. U00009/2016;

STABILITO che, al fine di consentire l’attivazione di posti residenza di cui al Decreto del Commissario *ad acta* n. U00452/2014 e al fine di garantire i LEA, le tariffe adottate con il decreto del Commissario *ad acta* n. U00009/2016 vengono rideterminate nella seguente misura:

- euro 144,00 per *die* per l’assistenza residenziale estensiva;
- euro 153,00 per *die* per l’assistenza residenziale per disturbi cognitivo comportamentali gravi;

- euro 78,00 per *die* per l'assistenza semiresidenziale per disturbi cognitivo comportamentali gravi;

DECRETA

le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

- 1) che la Regione si riserva espressamente la facoltà di rideterminare le tariffe di cui al presente decreto sulla scorta delle eventuali osservazioni avanzate dai Ministeri affiancanti;
- 2) che le tariffe di cui al presente provvedimento sostituiscono quelle definite dal decreto del Commissario *ad acta* n. U00009/2016 mantenendo comunque la stessa data di decorrenza del 1 febbraio 2016;
- 3) che le tariffe di cui al presente provvedimento si applicano necessariamente alle strutture in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e del titolo di accreditamento istituzionale che erogano prestazioni residenziali estensive e residenziali e semiresidenziali estensive per disturbi cognitivo comportamentali gravi con onere a carico del SSR;
- 4) che le tariffe adottate con il decreto del Commissario *ad acta* n. U00009/2016 vengono rideterminate nella seguente misura:
 - euro 144,00 per *die* per l'assistenza residenziale estensiva;
 - euro 153,00 per *die* per l'assistenza residenziale per disturbi cognitivo comportamentali gravi;
 - euro 78,00 per *die* per l'assistenza semiresidenziale per disturbi cognitivo comportamentali gravi.
- 5) di dare mandato alle competenti Aziende Sanitarie di vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e il volume delle attività effettivamente autorizzate e accreditate nonché di eseguire tutti i controlli previsti dalla normativa vigente;
- 6) di dare mandato alle competenti Aziende Sanitarie di verificare la coerenza tra le prestazioni effettivamente rese, l'autorizzazione all'esercizio, il titolo di accreditamento e le rette applicate dalle strutture.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, li **03 MAR. 2016**

Nicola Zingaretti

